

RAGOSTA VINCENZO
RAGOSTA ANTONIO
RANUCCI FILIPPO

ragioniere commercialista – revisore legale dei conti
dottore commercialista – revisore legale dei conti
consulente del lavoro

Via F. Petrarca, 20 is.6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) – 0812782652

FAX: 0812782652

WEBSITE: www.studioragosta.com

E-MAIL: consulenzafiscale@studioragosta.com - studioragosta@libero.it

consulenzalavoro@studioragosta.com

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 12/03/2025

CIRCOLARE N.6/2025

Ravvedimento speciale art.2-quater DL 113/2024 conv. in L. 143/2024

I soggetti ISA che hanno aderito al Concordato Preventivo Biennale (CPB DLGS 13/2024) possono effettuare un ravvedimento speciale per le annualità dal 2018 al 2022 versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell'IRAP, modulata in misura diversa in base al punteggio ISA conseguito nei vari periodi d'imposta.

Per ogni annualità d'imposta che s'intende ravvedere, i contribuenti possono esercitare l'opzione mediante presentazione, entro il 31 marzo 2025, del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. È infatti possibile optare per il pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025.

Il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.

Ai fini del versamento delle imposte sostitutive con modello F24, è necessario indicare l'annualità per cui si esercita l'opzione, il numero della rata in versamento e il numero complessivo delle rate; occorre inoltre utilizzare i codici tributo appositamente istituiti con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 50 del 17 ottobre 2024.

Per il calcolo della base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive, si tiene conto dei dati indicati nelle dichiarazioni presentate per le annualità dal 2018 al 2022, anche ai fini dell'applicazione degli ISA, fino al 9 ottobre 2024 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2024 che prevede tale ravvedimento).

Resta inteso che il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell'opzione non può essere inferiore ad € 1.000.

Ai fini del calcolo dell'imposta sostitutiva da versare per aderire al regime del Ravvedimento Speciale, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, sul cassetto fiscale del contribuente, dei conteggi suddivisi per singola annualità.

L'adesione a tale regime limita, ma non esclude completamente, i poteri di accertamento dell'Agenzia delle Entrate per i periodi d'imposta per cui si decide di aderire versando l'imposta sostitutiva. Tale esclusione non riguarda gli accertamenti ai fini IVA.

Poiché il versamento di tale imposta sostitutiva, in unica soluzione o come prima rata, va effettuato entro il 31/03/2025, vi chiediamo, qualora foste interessati all'adesione al regime, di contattarci quanto prima per effettuare le opportune valutazioni.

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB **WWW.STUDIORAGOSTA.COM**

STUDIO RAGOSTA